

Per il Tar Lazio tale clausola penalizza le professionalità dei lavoratori pubblici

Stabilizzazioni con par condicio

Vietato escludere chi ha già un indeterminato con la p.a.

DI FRANCESCO CERISANO

Chi ha un contratto a tempo indeterminato presso una p.a. non può essere escluso dalle procedure di stabilizzazione avviate da un altro ente pubblico. La clausola che esclude dalle stabilizzazioni i candidati che, pur in possesso dei requisiti, siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, va infatti considerata illegittima in quanto non coerente con la ratio stessa della procedura prevista dal decreto Madia (dlgs n. 75/2017) che punta alla «valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato» e al «superamento del precariato».

È quanto affermato dal Tar del Lazio (sezione seconda ter) nella sentenza n. 10153 del 19 ottobre 2018 che assume particolare rilevanza in quanto numerose amministrazioni, nei bandi per la stabilizzazione di personale ai sensi dell'art.20 comma 2 del dlgs 75/2017

(procedure riservate), stanno inserendo clausole di esclusione per tutti i candidati che, pur in possesso dei requisiti di stabilizzazione, siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una p.a. Il Tar del Lazio, in accoglimento del ricorso patrocinato dall'avvocato Antonino Iacoviello, ha annullato la clausola del bando nel caso di specie emanato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea). Secondo il Tar tale clausola sarebbe stata illegittima nella parte in cui non specifica chiaramente che essa si applica solo ai titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una p.a. nel medesimo profilo e categoria equivalente o superiore a quello per cui veniva richiesta la stabilizzazione. Al contrario, non specificando nulla in proposito, tale clausola avrebbe penalizzato «in maniera ingiustificata» coloro i quali, pur avendo i requisiti per accedere alla stabilizzazione, fossero titolari di un rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione con qualifica

e trattamento economico e/o giuridico inferiore a quello che potrebbe conseguire con la stabilizzazione prevista dall'art. 20 del dlgs n. 75/2017.

Per questo, ha sentenziato il Tar Lazio, essa «non risulta coerente con la finalità di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato espressamente prevista dall'art. 20 dlgs n. 75/17 come uno degli obiettivi a cui si ispira la disciplina sulla stabilizzazione».

Il superamento del precariato, ha concluso il Tar, che costituisce ulteriore finalità della procedura di stabilizzazione, deve infatti essere interpretato anche nel senso della «salvaguardia delle aspettative dei lavoratori precari correlate alla specifica qualifica e allo specifico profilo già ricoperti».

